

L.R. Sardegna 28-12-2018 n. 48 (Art. 7).

Legge di stabilità 2019.

Art. 7 Misure urgenti a sostegno dell'artigianato e del commercio.

1. Al fine di contribuire alla salvaguardia del tessuto produttivo e al rilancio dell'economia, attraverso il sostegno alla ripresa e alla crescita del settore dell'edilizia, possono essere attivate azioni di agevolazione per interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, come definiti all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e successive modifiche ed integrazioni, volti al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato destinato prevalentemente ad uso residenziale, con una premialità per gli interventi di efficientamento energetico e per quelli previsti nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti a rischio di spopolamento. I criteri di agevolazione e le modalità di attuazione delle azioni sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica. Le agevolazioni previste sono cumulabili con gli incentivi statali, ma non con altre agevolazioni e/o contributi regionali, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 25.000.000. A decorrere dall'anno 2020 il programma di agevolazioni è finanziato nei limiti del relativo stanziamento annualmente iscritto nella legge di bilancio in conto della missione 08 - programma 01 - titolo 2. Una quota pari a euro 2.000.000 dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente periodo è destinata ai comuni rientranti nel Piano straordinario per il Sulcis sottoscritto da Governo, Regione ed enti locali il 13 novembre 2012. (29)

2. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 2.100.000 di cui:

a) euro 2.000.000 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le imprese artigiane coinvolte nel passaggio generazionale a favore dei figli dell'imprenditore o dei dipendenti da almeno cinque anni dell'impresa; i contributi sono concessi sotto forma di voucher, nella misura minima di euro 15.000, rivolti a consentire la fruizione da parte del successore di servizi finalizzati allo start up della propria esperienza imprenditoriale (30);

b) euro 100.000 per la partecipazione delle imprese artigiane alle principali fiere nazionali di settore.

I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono definiti, in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali ed europee in materia di aiuti di Stato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di artigianato (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato) è autorizzato lo stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2019 e di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (missione 14 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0416).

4. Per le finalità di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), esteso alle piccole e medie imprese regionali operanti nel campo del commercio, è autorizzato lo stanziamento di euro 4.000.000 per l'anno 2019 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente, con propria direttiva, disciplina le modalità di estensione al commercio del finanziamento di cui al presente comma (missione 14 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6953).

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla concessione di contributi ai fondi costituiti presso gli istituti di credito da partenariati composti da una o più associazioni di rappresentanza, da uno o più istituti di credito e da uno o più confidi, finalizzati al pagamento degli oneri previdenziali delle imprese aderenti al fondo. I fondi si autofinanziano attraverso il versamento da parte delle imprese aderenti di una quota percentuale dell'utile di gestione annuale. La gestione del fondo è operata dal partenariato mediante un regolamento di gestione che individua ruolo e compensi per ciascuna tipologia di partner in ragione delle funzioni di tesoreria, divulgazione/promozione, istruttoria. Possono essere autorizzati i fondi costituiti volontariamente tra le tre tipologie di partner che rispettano i requisiti previsti dalla presente legge e dai relativi regolamenti attuativi. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione:

- a) le modalità di selezione dei partenariati;
- b) i criteri di attribuzione delle risorse a ciascun fondo;
- c) le attività ammesse e le risorse attribuite per ciascuna tipologia di partner;
- d) le procedure di controllo sull'utilizzo dei contributi.

I contributi di cui al presente comma sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (missione 14 - programma 01 - titolo 2).

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle camere di commercio della Sardegna per lo svolgimento di iniziative inerenti all'animazione e alla promozione del commercio e dei prodotti locali del territorio. I contributi sono concessi secondo criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessorato competente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019 (missione 14 - programma 02 - titolo 1).

7. La Giunta regionale è autorizzata alla concessione di contributi alle imprese regionali operanti nei settori dell'artigianato e del commercio per il conseguimento delle certificazioni di qualità e di certificazioni e patentini necessari per lo svolgimento di attività specialistiche. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente, disciplina con apposite direttive le condizioni e le modalità di conferimento dei contributi. I contributi sono erogati conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) n. 651/2014/UE, della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e dal regolamento (CE) n. 1407/2013/UE, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2019 (missione 14 - programma 01 - titolo 1) (31).

8. La Regione destina euro 1.500.000 per l'anno 2019 per interventi formativi rivolti alle imprese artigiane e commerciali della Sardegna e ai propri lavoratori attraverso voucher formativi, che abbiano come finalità la formazione continua anche in adempimento agli obblighi previsti dalla legislazione vigente. A tal fine possono essere realizzate intese con i fondi interprofessionali per la Formazione continua di diretta emanazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori artigianato e commercio, finalizzate, attraverso specifici accordi operativi, ad ampliare la platea delle rispettive tipologie di destinatari delle iniziative formative per le imprese aderenti ai fondi. Il piano di formazione annuale indica anche gli interventi per la formazione dei giovani corsisti e/o giovani disoccupati con disabilità (missione 15 - programma 02 - titolo 1) (32).

9. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 (Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi) è aggiunto il seguente:

"5-bis (Contributi a copertura del costo di garanzia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, contributi a fondo perduto, da corrispondersi sotto forma di voucher, destinati alla copertura del costo sostenuto per l'ottenimento di una garanzia rilasciata da un confidi a fronte di un finanziamento erogato dal sistema bancario o da intermediari vigilati, anche in forma di leasing.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta dell'Assessore competente in materia di credito, sentito l'Osservatorio regionale, definisce un apposito piano di intervento con le modalità di corresponsione dei contributi e il relativo importo; l'importo massimo del contributo non può eccedere i costi sostenuti dal beneficiario per l'ottenimento della garanzia.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE e dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE.".

10. La Regione, a seguito dell'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche finanziate o cofinanziate dall'Amministrazione regionale, riconosce il disagio economico che subiscono le imprese concedendo appositi contributi a fondo perduto, nel caso di comprovate difficoltà finanziarie dimostrate sulla base di idonea documentazione contabile presentata dai soggetti richiedenti. La Giunta regionale adotta apposite direttive nelle quali sono indicati modalità, criteri e tempi per il riconoscimento del disagio economico e, in particolare, sono individuati:

- a) le modalità per la presentazione delle istanze di finanziamento;
- b) i criteri per la valutazione delle istanze;
- c) i criteri, modalità e termini per la concessione dei finanziamenti.

I contributi di cui al presente comma sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal regolamento n. 651/2014/UE e dal regolamento n. 1407/2013/UE.

11. La Regione riconosce la valenza dei marchi DE.CO. (Denominazione Comunale) e DE. COP. (Denominazione Comunale di Provenienza) come strumento di difesa e di promozione delle eccellenze produttive e della identità storica e culturale dei comuni della Sardegna. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per l'istituzione dei marchi DE.CO. e DE.COP. I contributi di cui al presente comma sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e secondo criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore competente.

12. Al fine di favorire una organizzazione più efficiente dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), il comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), è sostituito dal seguente:

"7. Il SUAPE è istituito entro il 31 dicembre 2019 presso le unioni di comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016 e presso la città metropolitana di Cagliari. Le città medie, i comuni della città metropolitana di Cagliari e i comuni delle isole minori hanno facoltà di istituire un SUAPE

comunale. Allo scadere del termine di cui al primo periodo, in caso di mancata individuazione, il ruolo di responsabile del SUAPE è ricoperto dal segretario dell'unione di comuni.".

(29) Comma così corretto con Avviso di rettifica pubblicato nel B.U. Sardegna 7 febbraio 2019, n. 7.

(30) Ai sensi dell' art. 3, comma 20, L.R. 6 dicembre 2019, n. 20, è stata abrogata l'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma.

(31) Ai sensi dell' art. 3, comma 21, L.R. 6 dicembre 2019, n. 20, è stata abrogata l'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma.

(32) Vedi, anche, la Det. reg. 15 novembre 2019, n. 45573/4507.